



16 aprile 2005

Milano,

CIRCOLARE N. 22

Alle SOCIETA' della
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
LORO SEDI

MISURE PER LA TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO IN OCCASIONE DELLE GARE.

Il Presidente Federale, anche alla luce dei recenti episodi di violenza verificatisi in occasione di incontri di calcio, con Comunicato Ufficiale n. 204/A del 13 aprile 2005, che si allega, ha deliberato di modificare gli artt. 62 e 64 delle N.O.I.F e l'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva.

1) In base a tali modifiche :

- **È vietato introdurre ed utilizzare negli stadi materiale pirotecnico di qualsiasi genere, strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere, disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza o alla discriminazione razziale o territoriale.**
- **L'arbitro deve astenersi dal far iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verificano fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio, **anche a seguito del lancio di oggetti, dell'uso di materiale pirotecnico di qualsiasi genere o di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere.****
- **Le società rispondono per la violazione dei divieti di cui sopra (art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e art. 62, comma 2 bis, delle N.O.I.F.).**
- Nel caso di sospensione definitiva della gara in conseguenza degli episodi di cui sopra, **gli Organi di Giustizia Sportiva adatteranno le sanzioni previste dall'articolo 12 del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede che la società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazio-**

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

ne, sia punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3, o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 1, comma 1.

In considerazione della indubbia rilevanza che riveste la materia in oggetto, non solo ai fini dell'indispensabile opera di prevenzione e contrasto dei fenomeni di violenza, malcostume, volgarità e discriminazione razziale e territoriale all'interno degli stadi, ma anche per la prevenzione di possibili sanzioni disciplinari in capo alle Società, invitiamo queste ultime a moltiplicare gli sforzi nelle attività di prevenzione, vigilanza, educazione e informazione rivolte ai tifosi.

In particolare, oltre al rigoroso rispetto delle misure già indicate nella Circolare LNP n. 6 del 5 agosto 2004, che per comodità si allega alla presente, si invitano le Società a prestare la massima collaborazione alle Forze dell'Ordine nelle attività di prevenzione dei comportamenti violenti, offensivi, discriminatori o comunque potenzialmente pericolosi, anche attraverso la diffusione all'interno dello stadio, prima dell'inizio delle gare e durante l'intervallo delle stesse, di un idoneo messaggio visivo (laddove possibile) e sonoro, che richiami le nuove norme entrate in vigore.

Alleghiamo, a tale scopo, una bozza di testo di tale comunicazione.

Cordiali saluti



IL SEGRETARIO
(Marco Brunelli)

BOZZA DI TESTO PER COMUNICAZIONE AI TIFOSI

LA SOCIETÀ RICORDA AI TIFOSI CHE SONO ENTRATE IN VIGORE LE NUOVE NORME DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO IN MERITO ALLA RESPONSABILITÀ DELLE SOCIETÀ A SEGUITO DI FATTI VIOLENTI E DELL'INTRODUZIONE E/O DELL'UTILIZZO ALL'INTERNO DELLO STADIO DI MATERIALE NON IDONEO.

SI COMUNICA PERTANTO CHE:

E' VIETATO INTRODURRE E/O UTILIZZARE NEGLI STADI MATERIALE PIROTECNICO DI QUALSIASI GENERE, STRUMENTI ED OGGETTI COMUNQUE IDONEI AD OFFENDERE.

E' VIETATO ESPORRE ALL'INTERNO DELLO STADIO SCRITTE, DISEGNI, SIMBOLI, EMBLEMI O SIMILI, RECANTI ESPRESSIONI OSCENE, OLTRAGGIOSE, MINACCIOSE O INCITANTI ALLA VIOLENZA O ALLA DISCRIMINAZIONE RAZZIALE O TERRITORIALE.

E' VIETATO EFFETTUARE CORI, GRIDA E OGNI ALTRA MANIFESTAZIONE COMUNQUE ESPRESSIONE DI VIOLENZA O DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE O TERRITORIALE.

LA SOCIETÀ RICORDA CHE L'ARBITRO, IN BASE ALLA NUOVA NORMATIVA, **DEVE ASTENERSI DALL'INIZIARE O DAL FAR PROSEGUIRE LA GARA**, QUANDO SI VERIFICHINO FATTI O SITUAZIONI CHE, A SUO GIUDIZIO, APPAIONO PREGIUDIZIEVOLI DELLA INCOLUMITÀ PROPRIA, DEI PROPRI ASSISTENTI O DEI CALCIATORI, OPPURE TALI DA NON CONSENTIRGLI DI DIRIGERE LA GARA STESSA IN PIENA INDIPENDENZA DI GIUDIZIO, ANCHE A SEGUITO DEL LANCIO DI OGGETTI, DELL'USO DI MATERIALE PIROTECNICO DI QUALSIASI GENERE O DI STRUMENTI ED OGGETTI COMUNQUE IDONEI AD OFFENDERE.

LA SOCIETÀ COMUNICA AI TIFOSI CHE L'EVENTUALE SOSPENSIONE DELLA GARA A SEGUITO DELLA VIOLAZIONE DEI DIVIETI DI CUI SOPRA PUÒ COMPORTARE LA PERDITA DELLA GARA STESSA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3.

SI RICORDA AI TIFOSI CHE LA SOCIETÀ RISPONDE PER I FATTI VIOLENTI COMMESSI IN OCCASIONE DELLA GARA DA UNO O PIÙ DEI PROPRI SOSTENITORI, ANCHE SE COMMESSI FUORI DELLO STADIO, E CHE TALE RESPONSABILITÀ PUÒ COMPORTARE ANCHE LA SQUALIFICA DEL CAMPO.